



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 187/2019-2020 REGISTRO RECLAMI.
N. 0137/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Piero Sandulli - Presidente

Maurizio Borgo - Componente

Pieremilio Sammarco - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 187 del 2020, proposto dalla società F.C. Crotona S.r.l.

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul C.U. n. 80 del 21/01/2020 che ha inflitto al dirigente sig. Raffaele Vrenna l'inibizione sino al 31 Marzo 2020 e l'ammenda di euro 20.000,00 in capo alla società sportiva;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 08.02.2020 il Prof. Pieremilio Sammarco e uditi l'Avv. Eduardo Chiacchio, l'Avv. Gaetanino Rajani, l'Avv. Giampaolo Calò e l'Avv. Giuseppe Chiacchio, i quali precisavano che trattasi di un figlio che è incorso in errore, ma solo per difendere il padre con un moto d'impeto, sostenendo inoltre l'esorbitanza dell'importo dell'ammenda comminata ed insistendo per l'accoglimento del reclamo.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 22.01.2020, la società F.C. Crotona S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul C.U. n. 80 del 21/01/2020 che ha inflitto al dirigente sig. Raffaele Vrenna l'inibizione sino al 31 Marzo 2020 e l'ammenda di

euro 20.000,00 in capo alla società sportiva a seguito della gara Cosenza – Crotona disputata il 20 gennaio 2020 valevole quale 1ª gara di ritorno del Campionato di Serie B – s.s. 2019-2020.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società F.C. Crotona S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la revoca della squalifica il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, parte ricorrente ha affermato che la sanzione è ingiusta sia in fatto che in diritto, in quanto la condotta tenuta dal dirigente Raffaele Vrenna in occasione della predetta gara non sarebbe tale da giustificare la sanzione della inibizione fino al 31 marzo 2020 per aver reagito in un moto d'impeto per difendere il proprio padre e che l'ammenda sarebbe ingiustificata nel suo ammontare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte ritiene che il gravame in epigrafe sia parzialmente fondato per le ragioni che seguono.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e dunque la sanzione dell'inibizione risulta giustificata e congrua; tuttavia, in considerazione dell'azione in questione sottoposta all'attenzione della Corte, la quantificazione dell'ammenda appare eccessivamente gravosa e merita di essere ridotta della metà, anche sulla scorta dei precedenti di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo n. 187, proposto dalla società F.C. Crotona S.r.l., e, per l'effetto, ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 10.000,00, conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

L'ESTENSORE

f.to

Pieremilio Sammarco

IL PRESIDENTE

f.to

Piero Sandulli

Depositato l'11 febbraio 2020

IL SEGRETARIO

f.to

Fabio Pesce